

Notizie Flash

Audit, Tax, Advisory and more from Italy

Giugno 2018



In questo numero:

Abstract	Pag. 3
Editoriale	Pag. 4
Corporate Tax	Pag. 5
V.A.T.	Pag. 6
Advisory	Pag. 7
La bussola finanziaria	Pag. 8
M&A Italian Desk	Pag. 9
Legal	Pag. 10
Accounting & Audit	Pag. 11
HR & Labour	Pag. 12
Giurisprudenza	Pag. 13
Informazioni	Pag. 14

Le presenti Notizie sono state redatte a cura dei professionisti delle *member firm* italiane di Grant Thornton International Ltd.

Per ogni richiesta di ulteriore dettaglio sulle informazioni riportate e in generale su ogni altro argomento connesso, contattate redazione@it.gt.com. Un professionista di Grant Thornton sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nella newsletter.

Abstract:

Sintesi del presente numero

Riorganizzazione societaria e abuso di diritto: risoluzione Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 40/E del 17 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un rilevante chiarimento in merito al giudizio di elusività di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo societario finalizzata all'accesso dello stesso al regime di consolidato fiscale nazionale. Il documento di prassi assume particolare importanza in quanto in materia di abuso fissa dei principi che vanno ben oltre le peculiarità del caso di specie, esponendo talune regole generali applicabili alle operazioni straordinarie.

Tax free shopping: provvedimento Dogane

Con provvedimento direttoriale n. 54088/RU del 22 maggio 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione dei soggetti interessati l'aggiornamento del sistema OTELLO (*Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization*) 2.0 per l'emissione di fatture elettroniche per gli acquisti effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi terzi.

Bonus quotazione PMI: decreto ministeriale

Publicato il decreto ministeriale che dà attuazione al credito d'imposta sui costi di quotazione in Borsa delle PMI, previsto dalla legge di bilancio 2018. *Tax credit* pari al 50% dei costi di consulenza connessi alla quotazione in materia legale, fiscale, contrattuale, ma anche legati alla comunicazione e alla pubblicità. Bonus massimo fissato a 500.000 euro.

Risarcibilità danno causato al privato dalla P.A.: sentenza Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 1457 del 6 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha fornito indicazioni sui presupposti della tutela risarcitoria che spetta alle imprese direttamente pregiudicate da un provvedimento amministrativo illegittimo nonché sui criteri di commisurazione del danno a carico della Pubblica Amministrazione. La decisione dei Giudici Amministrativi è stata commentata da Assonime in uno specifico documento ("Il caso n. 6/2018").

Finanziamento soci: trattamento contabile

Uno degli strumenti spesso utilizzati dai soci per fornire finanza alla società partecipata è quello del "finanziamento", strumento che non va confuso con i versamenti effettuati a titolo di "capitale" dai soci, i quali rappresentano una capitalizzazione della società anche se può non venire toccato il capitale sociale. Nel caso in cui, infatti, i soci decidessero di aumentare il capitale sociale, è necessaria una particolare forma di assemblea, di natura straordinaria, il cui verbale deve essere redatto da un pubblico ufficiale, trattandosi di una modifica statutaria.

Geolocalizzazione dipendenti: parere Garante Privacy

Con il provvedimento n. 232/2018, il Garante per la protezione dei dati personali è entrato nel merito del delicato tema della geolocalizzazione dei dipendenti che prestano il proprio operato al di fuori dei locali aziendali. Il Garante ha infatti autorizzato la geolocalizzazione, attraverso *smartphone* e *tablet*, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata, al fine di garantire l'ottimizzazione delle assegnazioni e degli interventi e quindi il migliore svolgimento dell'attività lavorativa.

Editoriale

Transfer pricing in continua evoluzione



Paolo Besio

Partner

Bernoni Grant Thornton

La materia del *transfer pricing* è in continua evoluzione. Il legislatore italiano ha recentemente innovato la normativa applicabile. Da un lato, con una modifica che ritengo di carattere formale ma non per questo poco importante, ha sostituito il riferimento al valore normale con quello relativo al principio di libera concorrenza. La modifica consolida l'orientamento del legislatore, della prassi e della giurisprudenza di ritenere le *Guidelines* dell'OCSE strumenti interpretativi fondamentali nel nostro sistema.

Il nostro ordinamento è stato anche arricchito di un nuovo strumento di eliminazione della doppia imposizione, che dovrebbe consentire di risolvere efficacemente e in tempi più brevi diversi casi. Questo strumento si aggiunge agli altri, innovati o potenziati nell'ambito del processo di internazionalizzazione del nostro ordinamento tributario.

Recentemente il MEF ha proposto in consultazione una bozza di decreto ministeriale, successivamente approvato (D.M. 14 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. del 23 maggio), finalizzato a sintetizzare i concetti fondamentali in materia di *transfer pricing* nel nostro ordinamento. Il processo di consultazione, al quale Bernoni Grant Thornton ha partecipato, è un'ulteriore positiva testimonianza della modernizzazione e della proattività del MEF e dell'Agenzia delle Entrate relativamente a queste tematiche.

La formula del decreto implica una forte sintesi dei principi, contenuti nelle *Guidelines*, che dovrebbero essere poi approfonditi in uno o più documenti di prassi. Per il provvedimento attuativo del nuovo strumento di eliminazione della doppia imposizione dovremo attendere ancora. La definitiva approvazione dello stesso in tempi brevi è comunque auspicata, per il beneficio che ne ricaverebbero le imprese italiane.

A livello internazionale l'evoluzione è ancora più rapida. Il progetto BEPS e, più in generale, il lavoro dell'OCSE nell'ambito della fiscalità internazionale svolto ad oggi non rappresenta il punto di arrivo ma un percorso. Tenendo fede agli impegni assunti, l'OCSE continua a sottoporre a revisione le *Guidelines*, aggiornando e arricchendo il contenuto di tutti i capitoli di nuovi spunti e riflessioni. I nuovi progetti annunciati e i *discussion draft* già pubblicati sono testimonianza di questa dinamicità e intensità.

La necessità di adeguare le normative domestiche ai principi approvati nell'ambito del progetto BEPS e degli studi successivi ha richiesto e richiederà importanti modifiche in tanti ordinamenti statali in tutto il mondo.

A dispetto di uno degli obiettivi prefissati a livello internazionale, per le multinazionali districarsi in questo mondo così variegato e in continua evoluzione è sempre più difficile. Gli stessi principi, condivisi in sede OCSE, possono infatti essere declinati con modalità differenti, come emerge facilmente, *inter alia*, dalle posizioni assunte dagli Stati con riferimento alla tematiche coperte dallo strumento multilaterale.

Un aiuto può arrivare dalla nuova "[Transfer Pricing Guide](#)", elaborata dal network Grant Thornton, cui hanno contribuito la maggior parte delle *member firm*. Lo strumento è molto sintetico, una scheda per ciascuno Stato che, in sole due pagine, fornisce gli elementi essenziali relativamente al *transfer pricing*: la legislazione e la prassi vigente e le modifiche introdotte o attese in conseguenza del progetto BEPS.

L'obiettivo è fornire al lettore un primo, immediato, chiaro e sintetico riferimento delle principali norme e prassi in materia negli Stati di suo interesse. Il passo successivo è approfondire, capire se il proprio gruppo sia *compliant* con le recenti evoluzioni, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale o quali siano le iniziative da intraprendere per ottimizzare la gestione del rischio fiscale e per evitare di esporre il gruppo a contestazioni, sanzioni e doppia imposizione.

Corporate Tax

Riorganizzazione societaria e abuso di diritto: risoluzione Agenzia Entrate

Con la risoluzione n. 40/E del 17 maggio 2018 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un rilevante chiarimento in merito al giudizio di elusività di un'operazione di riorganizzazione di un gruppo societario finalizzata all'accesso dello stesso al regime di consolidato fiscale nazionale.

Il documento di prassi assume particolare importanza in quanto in materia di abuso fissa dei principi che vanno ben oltre le peculiarità del caso di specie, esponendo talune regole generali applicabili alle operazioni straordinarie.

L'Agenzia ha precisato come, ai fini della configurabilità di un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000, devono ricorrere congiuntamente i seguenti requisiti:

1. la realizzazione di un vantaggio fiscale "indebito", costituito da "benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le

finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario";

2. l'assenza di "sostanza economica" dell'operazione o delle operazioni poste in essere consistenti in "fatti, atti e contratti, anche tra loro collegati, idonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali";
3. l'essenzialità del conseguimento di un "vantaggio fiscale".

L'assenza di uno dei tre presupposti costitutivi dell'abuso conduce a un giudizio di assenza di elusività, legittimando quindi l'operazione sotto il profilo tributario.

Nel caso in esame, l'operazione di riorganizzazione consisteva nella costituzione di una *Holding* e dall'acquisizione, da parte di quest'ultima, del controllo rilevante di cui agli articoli 117 e 120 del TUIR delle società del gruppo, fin lì detenute

direttamente dai componenti della famiglia imprenditoriale.

L'eventuale risparmio d'imposta conseguito dal gruppo a seguito dell'opzione per il consolidato fiscale, precisano le Entrate, non può essere ritenuto indebito, per due ragioni: primo, è insito nell'ordinamento il principio generale secondo cui il contribuente può legittimamente perseguire un risparmio d'imposta esercitando la propria libertà di iniziativa economica e scegliendo tra gli atti, i fatti e i contratti quelli meno onerosi sotto il profilo impositivo.

Secondo, l'eventuale risparmio d'imposta derivante dall'accesso al consolidato fiscale e, in particolare, dalla compensazione intersoggettiva dei redditi e delle perdite, non può considerarsi "indebito" in quanto trattasi di un vantaggio offerto dallo stesso sistema tributario e quindi non contrario ad esso.

Lo sapevate che...

... con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 1° giugno 2018 sono stati approvati modello e istruzioni per aderire alla procedura di regolarizzazione riservata ai contribuenti ex iscritti all'AIRE o frontalieri, prevista dall'articolo 5-septies del D.L. n. 148/2017? Il meccanismo di collaborazione volontaria, attivabile fino al 31 luglio 2018, consente di regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa. L'Amministrazione Finanziaria ha anche emanato la circolare n. 12/E del 13 giugno 2018, recante chiarimenti applicativi per il corretto svolgimento della procedura.

Tax free shopping: provvedimento Dogane

Con provvedimento direttoriale n. 54088/RU del 22 maggio 2018 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con l'Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione dei soggetti interessati l'aggiornamento del sistema OTELLO (*Online Tax refund at Exit: Light Lane Optimization*) 2.0 per l'emissione di fatture elettroniche per gli acquisti effettuati da viaggiatori residenti o domiciliati in Paesi terzi.

Il provvedimento è completato dalla Nota n. 54505, in pari data, della medesima Agenzia delle Dogane, contenente le necessarie indicazioni operative, dal momento che il sistema è utilizzabile già dal 23 maggio 2018.

In questo modo, viene completata l'attività dell'Amministrazione Doganale volta a garantire l'interoperabilità del sistema OTELLO con l'obbligo di emissione della fattura elettronica e la trasmissione dei relativi dati, nonché la piena operatività su tutto il territorio nazionale.

Decorrenza

L'obbligo di emissione della fattura elettronica per gli acquisti in tax free

shopping, fissato inizialmente dal 1° gennaio 2018 (cfr. art. 4-bis del D.L. n. 193/2016), è stato posticipato al 1° settembre 2018 dall'art. 1, comma 1088, della legge n. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018).

Il nuovo adempimento appare di particolare interesse, ai fini della prova della regolare realizzazione dell'operazione, per i commercianti al minuto che cedono beni a soggetti domiciliati o residenti in Paesi extra-UE, i quali possono godere del beneficio della non applicazione dell'IVA.

I cedenti, infatti, hanno a disposizione due meccanismi per concedere il beneficio (cessione non imponibile, ovvero cessione con addebito dell'IVA e restituzione successiva della stessa), la cui realizzazione è collegata con l'uscita delle merci dal territorio UE entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione e la ricezione, entro il mese seguente, della fattura munita del visto doganale di uscita.

La procedura di fatturazione elettronica ha l'effetto di dare maggiore sicurezza all'operazione e semplificare gli adempimenti.

Procedure

I soggetti interessati devono accreditarsi ai servizi digitali di OTELLO 2.0 mediante i sistemi nazionali di identità digitale e trovano sul sito dell'Agenzia delle Dogane tutte le specifiche tecniche, le modalità operative e i tracciati per l'utilizzo del sistema.

Il cedente deve trasmettere ad OTELLO 2.0, all'atto dell'emissione, i dati della fattura elettronica, mettendo a disposizione del cessionario il documento, in forma analogica o elettronica, con il codice di risposta del sistema.

Il cedente, inoltre, provvede, al momento dell'effettuazione della variazione per la restituzione dell'imposta, all'invio al sistema dei relativi dati.

La prova dell'uscita delle merci tramite una dogana nazionale è fornito tramite il "codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0"; la prova dell'uscita da altra dogana unionale è invece resa mediante "le modalità vigenti in tale Stato membro".

Lo sapevate che...

... con comunicato stampa del 14 giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la possibilità di generare online il proprio QR-code (contenente in modalità digitale i dati relativi alla propria partita IVA) e registrare il proprio indirizzo telematico per la ricezione delle fatture elettroniche? Con le due applicazioni diventa più agevole la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche, nonché la ricezione delle stesse da parte dei soggetti IVA. I soggetti interessati possono accedere tramite il portale "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Spid, Cns (Carta nazionale dei servizi), Entratel o Fisconline. In particolare, l'utilizzo delle applicazioni in parola consente ai soggetti IVA di preregistrarsi, anche tramite un intermediario, comunicando così al proprio fornitore l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) o il "codice destinatario" cui far pervenire le fatture elettroniche. Analogamente, possono mostrare il proprio QR-code al fornitore tramite smartphone, tablet o su carta e rendere così più semplice la predisposizione e l'invio delle fatture elettroniche tramite Sdl.

Advisory Services

Bonus quotazione PMI: decreto ministeriale

Pubblicato il decreto ministeriale che dà attuazione al credito d'imposta sui costi di quotazione in Borsa delle PMI, previsto dalla legge di bilancio 2018 (D.M. Sviluppo Economico 23 aprile 2018, G.U. del 18 giugno 2018).

Il provvedimento ha così reso operativo l'incentivo fiscale recato dai commi 89-92 della legge n. 205/2017, definendo le modalità e i criteri di riconoscimento del *tax credit*.

Beneficiari

Possono accedere al credito d'imposta le imprese qualificabili come PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE (ossia quelle che impiegano non più di 250 dipendenti e il cui bilancio non supera i 50 milioni di euro di ricavi o i 43 milioni di euro di attivo patrimoniale).

Possono richiedere il bonus le PMI che sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31

dicembre 2020, l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'UE.

L'agevolazione viene concessa soltanto se il processo di quotazione va a buon fine entro il 2020.

Costi agevolabili

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per servizi resi da consulenti esterni in materia legale, fiscale, contrattuale, ma anche legati alla comunicazione e alla pubblicità.

Tali spese sono tuttavia escluse laddove i servizi di consulenza siano svolti internamente all'azienda o comunque da soggetti giuridici collegati all'impresa.

Importi

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella

misura del 50% dei costi complessivamente sostenuti per le attività agevolabili a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione (comunque entro il 31 dicembre 2020).

Procedura

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI interessate devono inoltrare, in via telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita istanza formulata secondo lo schema allegato al D.M..

Alla luce della particolare rilevanza della materia, si invitano i Clienti interessati a prendere contatto con i nostri Professionisti per gli opportuni approfondimenti.

Lo sapevate che...

... il 14 maggio 2018 il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto con decreto l'integrazione della dotazione finanziaria dei Voucher per la digitalizzazione delle PMI per 242,5 milioni di euro? Le risorse complessivamente disponibili per la concessione del contributo sono salite, così, a 342,5 milioni di euro. La decisione è stata assunta, a fronte di oltre 90.000 domande presentate, per evitare che il riparto delle risorse stanziato all'origine (100 milioni di euro per l'intero territorio nazionale) fosse sensibilmente inferiore a quello richiesto dalla singola impresa. Nei prossimi giorni sarà comunicato l'importo del Voucher concedibile a ciascuna impresa per la realizzazione dei progetti di digitalizzazione e di ammodernamento tecnologico proposti.

La bussola finanziaria

TASSI MONETARI		
TASSO	Valore	Andamento
Area Euro €		
Tasso di sconto BCE	0,00	=
Eonia (overnight)	-0,357	-
Euribor (1 mese)	-0,369	+
Euribor (3 mesi)	-0,321	+
Euribor (6 mesi)	-0,269	=
Area US \$		
Tasso di interesse FED	1,50-1,75	+
Libor USD (overnight)	1,71163	+
Libor USD (1 mese)	2,00070	+
Libor USD (3 mesi)	2,32125	-
Libor USD (6 mesi)	2,47375	-
Area GBP £		
Official Bank Rate	0,50	=
Libor (overnight)	0,47494	+
Libor (1 mese)	0,49581	-
Libor (3 mesi)	0,61149	-
Libor (6 mesi)	0,71924	-

RENDIMENTI		
TASSO	Valore	Variaz. %
Area titoli di Stato		
Rendistato	1,488% (mag.)	41,85
Dato Banca d'Italia. Il Rendistato rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli pubblici		
ASTA	Prezzo	Rend. %
BOT 6 m (asta 30/5/18)	99,387	1,213
BOT 12 m (asta 11/5/18)	100,367	-0,361
BTP 3 a (asta 14/5/18)	99,95	0,07
BTP 5 a (asta 31/5/18)	93,94	2,32
BTP 10 a (asta 31/5/18)	91,85	3,00
BTP 15 a (asta 14/5/18)	101,11	2,38
BTP 30 a (asta 13/04/18)	111,86	2,88
BTP 50 a (asta 31/01/18)	90,86	3,19

INFLAZIONE		
INDICE	Valore	Variaz. %
Area Italia		
Indice ISTAT prezzi al consumo (mag.17-mag.18)		1,1
Mondo		
Inflazione EU (mag.17-mag.18)		1,9
Inflazione USA (apr.17-apr.18)		2,5

MATERIE PRIME		
TIPOLOGIA	Ult. chiusura	Variaz. %
Petrolio		
Crude OIL (quota NYMEX)	67,08 \$/barile	-0,25
Brent (quota NYMEX)	77,56 \$/barile	6,06
METALLO		
Preziosi		
Oro (quota LBMA)	1.303,50 \$/oncia	-0,97
Argento (quota LBMA)	16,55 \$/oncia	1,04

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 aprile 2018

VALUTE		
VALUTA	Valore 1 €	Variaz. %
US \$	1,1680	-5,26
GBP £	0,8778	1,47
YEN ¥	127,002	-4,15
VALUTA	Valore 1€	Variaz. %*
Franco Svizzero (CHF)	1,1520	-2,90
Rublo Russia (RUB)	72,6325	-4,76
Renminbi Cina (CNY)	7,4835	-3,34

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 aprile 2018

IL MERCATO AZIONARIO		
Indice	Valore	Variaz. %
Area Europa		
Milano: FTSE MIB	21.784,18	-8,46
Milano: FTSE ITALIA MID CAP	40.194,05	-6,98
Milano: FTSE ITALIA STAR	36.194,63	-3,90
Londra: FTSE 100	7.678,20	2,10
Francoforte: DAX 30	12.604,89	-0,06
Parigi: CAC 40	5.398,40	-2,21
Area Extra Europa		
New York: Dow Jones	24.667,78	2,07
New York: Nasdaq	7.462,45	5,61
Tokyo: Nikkei 225	22.171,35	-1,32
Hong Kong: Hang Seng	30.492,91	-1,02

* Le variazioni sono calcolate rispetto al valore riscontrato al 30 aprile 2018

Dati rilevati al 31 maggio 2018


M&A Italian Desk

Il mese di maggio 2018 fa registrare 58 operazioni di M&A sul mercato italiano.


Le operazioni di M&A in Italia da inizio 2018



I Deal del mese di maggio per settore



I Buyers di maggio



Le operazioni che hanno avuto più visibilità

Target	Logo	Settore	Descrizione	Buyer	Seller	Fatturato target 2017 (€mln)
Surgital spa		Consumer products	Società produttrice di pasta surgelata	Famiglia Baochini	Neuberger Berman	75
Nadella Group		Industrial products	Produttore di guide lineari e cuscinetti	ICG	ZIInvestimenti SGR	70
Scrigno Holding		Consumer products	Produttore di controtelai per porte	Clessidra SGR	Famiglia Berardi	68
Facile.it		Services	Leader nella comparazione di prezzi nel settore assicurativo	Eq7 VIII	Oakley Capital	66
Grissinificio Europa		Consumer products	Società produttrice di grissini	Monviso	Famiglia Mosca	6,5

L'operazione del mese



A comprare il controllo dalla Famiglia Mosca della società italiana produttrice artigianale di grissini strati, snack salati e biscotti è Monviso, il gruppo produttore di fette biscottate e grissini a marchio Panmonviso, di recente acquisito dai fondi di private equity francesi Céréa Partenaire e Capzanine.

Grissinificio Europa produce sia per conto di terzi sia prodotti a marchio proprio: Osteria Italia (linea gourmet), Grissinificio Europa (linea tradizionale) e La Buona Terra (linea biologica). La società ha chiuso il 2017 con 6,5 milioni di euro di ricavi, prodotti per il 60% all'estero, e con un margine di ebitda del 20%.

Monviso è stata assistita da Brera Financial Advisory per gli aspetti finanziari e da Dentons per quelli legali. Grant Thornton ha condotto la due diligence finanziaria mentre PwC ha condotto la due diligence fiscale.

Risarcibilità danno causato al privato dalla P.A.: sentenza Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 1457 del 6 marzo 2018 il Consiglio di Stato ha fornito indicazioni sui presupposti della tutela risarcitoria che spetta alle imprese direttamente pregiudicate da un provvedimento amministrativo illegittimo nonché sui criteri di commisurazione del danno a carico della Pubblica Amministrazione.

La decisione dei Giudici Amministrativi è stata commentata da Assonime in uno specifico documento ("Il caso n. 6/2018").

La vicenda vedeva coinvolta una società che, ottenute le prescritte autorizzazioni di legge dagli Enti Pubblici coinvolti, aveva iniziato la costruzione di uno stabilimento: i lavori erano tuttavia stati interrotti a causa della revoca in autotutela di una autorizzazione precedentemente rilasciata, successivamente annullata (in quanto

illegittima) dai Giudici Amministrativi.

Secondo il Consiglio di Stato, l'elemento cruciale per valutare il diritto al risarcimento è la sussistenza di un danno ingiusto.

Nel caso in esame, la sentenza rileva "un vero e proprio accanimento nei confronti dell'iniziativa imprenditoriale", in quanto la P.A. avrebbe operato "senza alcuna giustificazione, in modo del tutto sproporzionato rispetto al fine da perseguire e trascurando il legittimo affidamento circa la fattibilità del progetto, che aveva portato la società ad effettuare i necessari investimenti".

I profili considerati dal Consiglio di Stato per argomentare la sussistenza del danno ingiusto, rileva Assonime, sono quindi due: il legittimo

affidamento dell'interessato e le modalità di svolgimento dell'azione amministrativa.

Nell'esercizio dell'attività amministrativa, conclude la sentenza, la P.A. deve sempre tenere conto dell'impatto sulla sfera dei cittadini e delle imprese, conformemente a un principio di *accountability*.

L'impatto dell'azione amministrativa sul privato "non può essere trascurato, né assorbito, né ridotto forfettariamente in ragione di un interesse pubblico asseritamente prevalente: esso va considerato puntualmente e quantificato, anche avvalendosi dei necessari strumenti economici".

Lo sapevate che...

... il 5 giugno 2018 è stato pubblicato il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 60, che consente l'accesso da parte delle Autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio? Il decreto dà attuazione alla direttiva 2016/2258/UE, che a sua volta aveva modificato la direttiva 2011/16/UE, ossia il testo che disciplina a livello unionale la materia dello scambio di informazioni finanziarie ai fini tributari. Tra le novità principali del testo, in vigore dal 6 giugno 2018, vi è la possibilità per l'Amministrazione Finanziaria di accedere ai dati e alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, contenute nell'apposita sezione del Registro delle imprese (in corso di istituzione, previa emanazione di un decreto interministeriale MEF-MISE).

Accounting & Audit

Finanziamenti soci: trattamento contabile

Uno degli strumenti spesso utilizzati dai soci per fornire finanzia alla società partecipata è quello del “finanziamento”, strumento che non va confuso con i versamenti effettuati a titolo di “capitale” dai soci, i quali rappresentano una capitalizzazione della società anche se può non venire toccato il capitale sociale.

Nel caso in cui, infatti, i soci decidessero di aumentare il capitale sociale, è necessaria una particolare forma di assemblea, di natura straordinaria, il cui verbale deve essere redatto da un pubblico ufficiale, trattandosi di una modifica statutaria.

L'aumento a pagamento del capitale sociale comporta il potenziale rischio di modifica delle quote di partecipazione al capitale stesso nel caso in cui, in presenza di aumento scindibile, uno o più soci non sottoscrivano o sottoscrivano in misura ridotta l'aumento stesso, rispetto a quello che sarebbe loro spettato in base, appunto, alle quote di partecipazione.

Tale operazione potrebbe avere la conseguenza di porre in minoranza il socio o i soci che non hanno la possibilità di sottoscrivere l'aumento stesso (come nel caso in cui le perdite erodano interamente il capitale sociale: in questo caso, in cui vi è l'obbligo, per le società di capitali, di ricostituire il capitale sociale, la mancata sottoscrizione del “ripristino” del capitale porta alla fuoriuscita del socio).

In relazione ai versamenti a titolo di capitale, è possibile aumentare la

garanzia nei confronti dei terzi, costituita dal capitale sociale, anche senza intervenire con un aumento di quest'ultimo.

È sufficiente provvedere ad effettuare un versamento in “conto capitale”, e non quindi in aumento del capitale sociale, visto che tali valori non sono più restituibili ai soci se non al momento di un'eventuale liquidazione della società.

Il versamento in conto capitale non è però nominale ed una volta effettuato perde la soggettività: il versamento in conto capitale effettuato da un solo socio non rimane ad esso ancorato (c.d. versamento nominale), ma diventa una “riserva” nella disponibilità futura, in caso di sua restituzione o di utilizzo per aumento del capitale sociale, di tutti i soci, in proporzione alle quote da essi detenute.

È quindi un errore considerare che la somma, destinata a versamento in conto capitale, rimanga riferibile al soggetto che tale versamento ha appunto effettuato.

Qualora il versamento in conto capitale sia effettuato, da parte del singolo socio, con l'intenzione futura di utilizzarlo per aumentare il capitale sociale da parte dello stesso socio, allora è necessario accendere una apposita voce di patrimonio netto che deve essere nominata “versamento in conto futuro aumento del capitale sociale”.

In questo caso tale posta è nominale e mantiene la sua derivazione ossia rimane riferibile unicamente al socio che ha effettuato il versamento.

Non sussiste alcun obbligo di sorta in capo al socio nel dover effettuare un finanziamento, anche qualora uno o più o tutti gli altri soci vi provvedano.

Inoltre, il finanziamento soci non è sottoposto nemmeno ad alcuna regola che obblighi ad un eventuale versamento che sia in qualche modo proporzionale alla partecipazione detenuta.

In altre parole, si tratta di una forma di sostenimento dell'impresa del tutto libera e discrezionale.

Nel caso di mancanza di risorse finanziarie, ove nessun socio sia disponibile a finanziarle l'attività, essa sarà inevitabilmente destinata alla chiusura o ad altre operazioni di carattere straordinario che potrebbero, comunque, inficiare i diritti patrimoniali ed amministrativi dei soci.

I finanziamenti possono essere sia fruttiferi che infruttiferi ossia possono garantire una remunerazione o meno al socio che li ha effettuati.

Tale tipo di trattamento dipende dalla volontà e dalla disponibilità delle parti: in ogni caso si ritiene necessario stipulare un accordo di finanziamento fra la società ed il singolo socio che dovrà disciplinare anche l'eventuale remunerazione, con le opportune condizioni, o meno dello stesso.

Non devono da ultimo essere dimenticate le previsioni dell'articolo 2467 C.c. (postergazione per giurisprudenza applicabile anche alle S.p.A in presenza di specifiche situazioni) e 2497-quinquies C.c. (direzione e coordinamento di società).

Human Resources & Labour

Geolocalizzazione dipendenti: parere Garante Privacy

Con il provvedimento n. 232/2018, il Garante per la protezione dei dati personali è entrato nel merito del delicato tema della geolocalizzazione dei dipendenti che prestano il proprio operato al di fuori dei locali aziendali.

Il Garante ha infatti autorizzato la geolocalizzazione, attraverso *smartphone* e *tablet*, del personale di una società che effettua servizi di vigilanza privata, al fine di garantire l'ottimizzazione delle assegnazioni e degli interventi e quindi il migliore svolgimento dell'attività lavorativa.

Il Garante ha offerto alcune indicazioni a tutela dei diritti dei lavoratori interessati, prevedendo quanto segue:

- il sistema dovrà essere configurato in modo tale

che sul dispositivo aziendale sia posizionata un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva;

- deve essere prevista la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa, informando correttamente i dipendenti sui casi in cui è consentito disattivare la localizzazione nonché sulle conseguenze degli eventuali abusi;
- al fine di minimizzare il rischio di accesso ai dati non necessari o non pertinenti (a fronte di una periodizzazione assai ravvicinata della

rilevazione geografica dei dispositivi), la società deve configurare il sistema in modo tale da oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella centrale operativa.

Inoltre, i dati raccolti dal sistema potranno essere consultati dagli addetti alla centrale operativa e dalla direzione informatica della società, muniti di apposite credenziali e profili autorizzativi, in particolare per l'estrazione dei dati e, ad ulteriore tutela dei dipendenti, sarà escluso l'utilizzo dei dati per finalità di controllo dei lavoratori o per scopi disciplinari.

Lo sapevate che...

... con sentenza n. 13266 del 28 maggio 2018 la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento disciplinare adottato dal datore di lavoro a seguito di controlli "a ritroso" sul personal computer in dotazione di un dipendente che aveva utilizzato lo stesso, in maniera continuativa, per finalità extra lavorative? Secondo la Suprema Corte la raccolta dei dati è avvenuta correttamente, in quanto il datore non ha controllato l'adempimento delle prestazioni di lavoro, ma ha inteso tutelare un bene aziendale, del tutto estraneo al contratto di lavoro. La Corte afferma che il Giudice deve bilanciare l'esigenza datoriale di protezione degli interessi e dei beni aziendali con la tutela della riservatezza e della dignità del lavoratore, essendo richiesta una informazione al dipendente del possibile controllo delle sue comunicazioni. Di conseguenza, se i dati personali relativi alla navigazione in internet o alla posta elettronica, nonché quelli relativi al traffico telefonico, sono estratti al fine di tutelare un bene aziendale (immagine dell'impresa, patrimonio, ecc.), gli stessi possono essere utilizzati legittimamente in una procedura disciplinare.

Rassegna di giurisprudenza

Contenzioso tributario – Esibizione documenti – Utilizzabilità

CTR Campania, sentenza n. 46690/6/18 del 17 maggio 2018

L'esame dei documenti contabili, esibiti in sede contenziosa e non in sede amministrativa, è possibile se risulta che la mancata esibizione in quest'ultima sede non integra un sostanziale rifiuto di esibizione diretta ad impedire l'ispezione documentale non essendo conseguenza di dolosa dichiarazione. Come affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 10527/2017, la compressione del diritto di difesa ex art. 32 D.P.R. n. 600/73, in tema di utilizzazione di documentazione non prodotta in sede amministrativa, trova un limite nella corretta gestione dei poteri istruttori che devono comunque tendere a consentire l'acquisizione della documentazione necessaria nella ricerca di un equilibrio tra i poteri dell'Autorità fiscale e le garanzie di difesa del contribuente ex artt. 24 e 53 della Costituzione.

Accertamento – Contribuente straniero – Lingua – Validità

CTR Sicilia, sentenza n. 1847/10/18 del 2 maggio 2018

Nell'ordinamento giuridico italiano non esiste un principio di presunzione di ignoranza della lingua italiana in capo agli stranieri. Questi ultimi, in caso di necessità e a proprie spese, possono farsi assistere da un interprete per la traduzione degli atti stragiudiziali. L'articolo 122 C.p.c., che prescrive l'uso della lingua italiana, si applica solo nel processo civile. È quindi valido l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, che il contribuente riteneva viziato da nullità per mancata previa nomina di un interprete e per mancata traduzione dell'atto.

Accertamento – Fatture omesse – Furto della contabilità – Violazioni

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11908 del 16 maggio 2018

Laddove il contribuente abbia denunciato il furto della contabilità, non essendo quindi in grado di dimostrare la correttezza del proprio operato tributario a fronte delle rettifiche mosse dall'Ufficio, non spetta all'Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili, bensì al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime. La denuncia di furto di per sé non è sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico.

Reati tributari – Omesso versamento IVA – Crisi di liquidità – Esimente forza maggiore

Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza n. 21274 del 14 maggio 2018

L'inadempimento dell'obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti contingenti e imprevedibili non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico. La predetta causa di esclusione del dolo non si applica nel caso di situazione di difficoltà economica anche derivante da eventi estranei e non imputabili alla gestione ordinaria dell'impresa, nella quale l'omissione del versamento IVA alla scadenza è precedente al mancato pagamento alla singole scadenze mensili e, dunque, da una situazione di illegittimità che non può integrare la causa di forza maggiore.

Riscossione – Opposizione a pignoramento – Illegittimità costituzionale

Corte Costituzionale, sentenza n. 114 del 31 maggio 2018

Il contribuente sottoposto a pignoramento derivante dalla notifica della cartella di pagamento non può essere privato del pieno diritto ad opporsi all'esecuzione. È quindi costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del Codice di procedura civile. Viceversa, risulterebbe impedito al debitore opponente di proporre opposizione all'esecuzione, costringendolo in ogni caso a subirla, ancorché ingiustamente, con la sola possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percepito dall'Amministrazione Finanziaria o dal suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno.

“Unlock China”: al FICO Eataly World di Bologna l’evento organizzato da Grant Thornton

Il 5 giugno 2018 presso FICO Eataly World a Bologna si è svolto l’evento “[Unlock China. Opportunità e business tra Italia e Cina Forum](#)”, organizzato da Grant Thornton in collaborazione con la Camera di Commercio italo-cinese. Un’occasione unica per condividere strategie e prospettive concrete di collaborazione fra i due Paesi, consolidare le relazioni e dare visibilità a importanti collaborazioni in essere tra imprese italiane e cinesi, anche in relazione alla Nuova Via della Seta (One Belt, One Road), l’iniziativa strategica della Cina per il miglioramento dei collegamenti e della cooperazione tra paesi nell’Eurasia. L’iniziativa è stata promossa da Pechino nel 2013 con un investimento di oltre 50 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2016. Più di 60 i paesi coinvolti, che rappresentano il 63% della popolazione mondiale, il 30% del prodotto interno lordo e il 35% degli scambi commerciali internazionali.



Per gli studenti della Bocconi colazione con Grant Thornton

Il 7 giugno 2018 si è svolto a Milano negli uffici di Gioia8 il secondo appuntamento di “Colazione con i soci Grant Thornton”. Questa volta abbiamo ospitato 14 laureati e laureandi dell’Università Bocconi che hanno lasciato il loro CV al nostro stand in occasione del [Bocconi&Jobs](#), il career event dedicato a studenti, laureati e diplomati master universitari dell’Università Bocconi, tenutosi il 10 aprile 2018. I nostri soci e alcuni dei nostri professionisti hanno presentato la realtà di Bernoni Grant Thornton e delle sue affiliate e hanno fornito una descrizione dettagliata delle posizioni attualmente aperte, oltre che delle nostre aree di servizio e delle attività svolte all’interno della nostra realtà. Ampio spazio è stato dato alle curiosità e alle domande dei ragazzi e delle ragazze presenti. Dopo la presentazione, infatti, i laureati e laureandi hanno avuto la possibilità di confrontarsi non solo con il nostro team HR, ma anche direttamente con i nostri soci/professionisti che si sono resi disponibili, in modo da approfondire e valutare le posizioni più in linea con il proprio profilo. Un’occasione per conoscere nuovi talenti e condividere le nostre esperienze.





Grant Thornton
An instinct for growth™

Contatti:

redazione@it.gt.com

bgt-grantthornton.com

ria-grantthornton.com

Le notizie fornite nella presente comunicazione sono inviate a mero titolo informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. I Professionisti delle member firm italiane di Grant Thornton International Ltd non si assumono alcuna responsabilità in merito ad eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito della presente informativa, né si assumono alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Registrazione del Tribunale di Milano n. 107 del 25/2/1984
Direttore Responsabile: Giulio Tedeschi

Il presente numero è stato chiuso il 19 giugno 2018 ed è consultabile nel sito di Bernoni & Partners (www.bgt-grantthornton.it) e nel sito di RIA Grant Thornton (www.ria-grantthornton.it).

© 2018 Grant Thornton Italy. All rights reserved.

'Grant Thornton' refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. "Grant Thornton Italy" refers to RIA Grant Thornton SpA and Bernoni & Partners, who are respectively member firms of Grant Thornton International Ltd (GTIL). Grant Thornton International Ltd (GTIL) and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another's acts or omissions.

Good Energy Award 2018 – IX^a edizione



**Candidature prorogate
fino al 13/07!**

Parte la nona edizione del premio **GEA**, organizzato da **Bernoni Grant Thornton**. L'evento si terrà a Milano il 20 settembre 2018 presso Auditorium Robert Bosch

Quattro categorie in gara:

- **Agrifood:** agricoltura biologica e biodinamica, industria alimentare
- **Manufacturing & Technology**
- **Real Estate:** ecodesign, edilizia, arredamento
- **Travel & Leisure:** turismo, wellness, sport, healthcare



goodenergyaward

Candidature libere e gratuite.

Per iscrizioni e maggiori informazioni:
bgt-grantthornton.it/GEA

Con il supporto di:



Patrocinatori:

